

TRIBUNALE DI PERUGIA

281/2013

Verbale di udienza

R.G. IMM.

C /

All'udienza del 27 OTTOBRE 2017 ORE 10.30 tenuta dal Giudice

dell'Esecuzione DR.SSA ALESSANDRA ARIOTI, assistita dal

sottoscritto cancelliere, sono comparsi P^{re} av. Maria Costanza
Cassatiglini in sostituzione dell'av. Balboni
e P^{re} creditore pignorante B.p. di P.le R. No,
che parte chiede vendita con la P^{re} Pignorat.
di cui all'art 41 TUF

PER NOTER AVVERSA AVVERSA DEL 10/11/17
E' presente l'av. Balboni in sostituzione
dell'av. Pignorat.

12/11/17
Pignorat come da allegato

12/11/17



Tribunale di Perugia
- Terza Sezione Civile -
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

**DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA IMMOBILIARE
E NOMINA DEL CUSTODE**
Art. 591 bis c.p.c.

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari,

Vista l'istanza di vendita ritualmente depositata e riproposta all'udienza odierna;

considerato che all'udienza di cui all'art. 569 c.p.c. le parti non hanno avanzato opposizioni; ritenuto, alla luce della recente modifica dell'art. 568 c.p.c. da parte del DL 83/2015, di dover confermare il prezzo base del bene come stabilito dal perito di ufficio sulla scorta di indagini ampie e corrette, e in esito a un percorso motivazionale del tutto esente da vizi logici, con la precisazione che la determinazione del valore degli immobili pignorati ai sensi dell'art. 568 cod. proc. civ., rientra nei poteri esclusivi del g.d. e che il giusto prezzo è quello che il mercato oggettivamente crea e si forma a seguito di una vendita trasparente, basata su una partecipazione il più ampia possibile e più informata possibile,

DISPONE

procedersi alla **vendita senza incanto** dei lotti identificati nella relazione di stima in atti, al prezzo base ivi indicato

delega

per le operazioni di vendita, per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c. e per il riparto ~~il dott. l'avv.to~~ Torino Caprioli Alfouero

dispone

che il Delegato comunichi immediatamente al Giudice l'accettazione dell'incarico ovvero l'eventuale sussistenza, con le parti in causa, di rapporti personali e/o professionali ovvero di uno dei motivi elencati all'art. 51 cpc.

determina

in euro 1.300,00 il fondo spese, comprensivo anche delle presumibili spese di pubblicità, da corrispondersi al delegato da parte del creditore procedente a titolo di anticipazioni, entro 30 giorni da oggi.

dispone

che in caso di mancato versamento nei termini il delegato informi il Giudice formulando espressa rinuncia all'incarico ove lo ritenga, proseguendo altrimenti, in mancanza di espressa rinuncia, nello svolgimento delle operazioni;

dispone

che il compenso al Delegato verrà liquidato conformemente alle previsioni del decreto 227/15

fissa

il termine di giorni 120 da oggi per la pubblicazione del primo avviso di vendita e eguale termine per le successive eventuali ulteriori pubblicazioni, con decorrenza dall'ultima pubblicazione effettuata; dispone che in caso di mancata vendita entro 18 mesi da oggi il Delegato ne dia notizia al G.E. illustrando le attività già svolte; che in caso di vendita il professionista delegato trasmetta il fascicolo entro 120 giorni dalla aggiudicazione;

dispone

che il professionista verifichi nuovamente la corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel pignoramento e quello risultante dagli atti, nonché l'adempimento degli incombeni ex art. 498 e 599 c.p.c.;

che il professionista acquisisca il CDU aggiornato alla data della vendita e verifichi e aggiorni le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli in base alla relazione notarile o alla certificazione ipotecaria;

che il professionista delegato depositi, entro dieci giorni dalla presente ordinanza di vendita, un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte ed a partire dal deposito del primo rapporto, con scadenza semestrale, ulteriori rapporti riepilogativi periodici per tutte le attività svolte, con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
~~la pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni~~
~~ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009~~

che il delegato dia avviso ai creditori della data e dell'ora della vendita almeno 45 giorni prima;

che le offerte siano depositate presso il luogo indicato dal Professionista delegato;

che l'esame delle offerte venga compiuto presso lo studio del Professionista delegato, o in altro luogo da questi indicato nell'ordinanza di vendita;

che le buste contenenti le offerte non siano aperte se non alla presenza degli offerenti;

che immediatamente dopo la gara gli assegni circolari, depositati unitamente alle offerte, siano restituiti a coloro che non siano aggiudicatari; che la cauzione dell'aggiudicatario sia versata sul conto corrente intestato alla procedura, sul quale sarà anche versato dall'aggiudicatario il saldo prezzo; indica quale istituto bancario l'Unicredit spa in virtù di convenzione stipulata con il Tribunale;

che in caso di richieste di sospensione della vendita inoltrate direttamente al professionista delegato, questi ne riferisca immediatamente al Giudice, e in caso di impossibilità ovvero in mancanza, per qualsiasi motivo, di un provvedimento di sospensione del giudice, proceda egualmente all'esperimento di vendita;

che in assenza di offerte il professionista provveda ai sensi dell'art.591 cpc richiamato dal 591 bis nr. 8) c.p.c, dunque potrà disporre la vendita con incanto solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 591 primo comma, oppure potrà fissare nuova vendita senza incanto con riduzione del prezzo base fino ad un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino alla metà come previsto dal comma 2° dell'art. 591;

CONDIZIONI DELLA VENDITA

Nell'avviso di vendita sarà specificato:

- che le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore 12 del giorno precedente la data della vendita. Sulla busta dovranno essere indicate le sole generalità di chi presenta l'offerta, che può anche essere persona diversa dall'offerente, il nome del professionista delegato e la data della vendita. Nessuna altra indicazione -né numero o nome della procedura né il bene per cui è stata fatta l'offerta né l'ora della vendita o altro- deve essere apposta sulla busta;
- che il termine di versamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è al massimo di **120 giorni dalla aggiudicazione.**
- **che l'offerta dovrà contenere:**
 - il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (**non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta**), il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenni, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;
 - i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
 - **l'indicazione del prezzo offerto, che a pena di inefficacia non potrà essere inferiore al prezzo base indicato nell'avviso di vendita, ridotto in misura non superiore ad ¼;**
 - l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.
- che nel caso in cui l'offerente fosse interessato all'acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una stessa udienza, potrà fare offerta valida per più lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà obbligato all'acquisto dei lotti successivi.
- che all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità e codice fiscale dell'offerente, nonché due assegni circolari non trasferibili così intestati: "*Esecuzione Immobiliare Nr. /.... anno ... Tribunale di Perugia*", per un importo pari al 10 % del prezzo offerto (**e non del prezzo base**), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto e al 20% del prezzo a titolo di spese salvo conguaglio. Ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi dell'articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione e un solo fondo spese, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;
- **Che il termine di 120 per il versamento del saldo e' il termine massimo: resta salva la possibilità' per l'offerente di indicare un termine piu' breve, circostanza che verterà valutata dal delegato o dal giudice ai fini della individuazione della migliore offerta.**
- che l'offerta presentata è **irrevocabile**. L'offerente è tenuto a presentarsi nel giorno sopra indicato. In caso di mancata presentazione e se la offerta e' la sola presentata per quel lotto il bene andrà comunque aggiudicato all'offerente non presente. In caso di presenza di altre offerte per il bene in questione si darà luogo ad una gara sulla base dell'offerta migliore, che potrà essere anche quella formulata dall'offerente non presente.
- Che in presenza di unica offerta pari o superiore al prezzo base la stessa verrà senz'altro accolta; se l'offerta è inferiore del pubblico ufficiale ad una esclusiva per 30/72/96 e è vietata ogni presentazione istanze di ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

- assegnazione ai sensi dell'art. 588 cpc, il delegato procederà all'aggiudicazione all'offerente solo se ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita;
- che in caso di più offerte valide (intendendosi valida la offerta al ribasso fino al limite del 25% di ribasso rispetto al prezzo base indicato in ordinanza), si procederà a gara sulla base della offerta più alta. In caso di più offerte il G.D. inviterà gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta.
- I rilanci minimi per ciascun lotto non potranno essere inferiori a:
 - € 250 per immobili con prezzo di base d'asta fino ad euro 15.000;
 - € 500 per immobili con prezzo di base d'asta da €15.000,01 ad €30.000;
 - €1.000 per immobili con prezzo di base d'asta da €30.000,01 ad € 60.000;
 - € 1.800 per immobili con prezzo di base d'asta da €60.000,01 ad € 120.000;
 - € 3.500 per immobili con prezzo di base d'asta da € 120.000,01 ad euro 240.000;
 - € 5.000 per immobili con prezzo di base d'asta da €240.000,01 ad €500.000;
 - €10.000 per immobili con prezzo di base d'asta superiore ad €500.000,01 ad €1.000.000;
 - € 15.000 per immobili con prezzo di base d'asta superiore ad €1.000.000,01
- Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito di rilanci, abbia offerto il prezzo più alto senza che nel tempo stabilito preventivamente dal delegato vi siano stati ulteriori rilanci. In assenza di adesione alla gara si aggiudicherà a chi ha fatto la migliore offerta (valutata in termini non solo di prezzo ma di misura della cauzione e tempi di saldo prezzo); se le offerte sono tutte equiparabili allora si aggiudicherà a chi ha depositato l'offerta per primo;
- Che, qualora il prezzo indicato nella migliore offerta od in quella depositata per prima sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita e siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., non si farà luogo alla vendita ma si procederà all'assegnazione;
- che in caso di aggiudicazione, l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo nel termine indicato in offerta, ovvero, in mancanza, entro 120 giorni dalla aggiudicazione (fatta salva l'ipotesi di versamento rateale autorizzato preventivamente dal G.E. al momento della delega). In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà quanto versato a titolo di cauzione. Lo stesso avverrà nell'ipotesi in cui, autorizzato il pagamento rateale, l'aggiudicatario non versi anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine;
- che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere -ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore-, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
- che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese dell'aggiudicatario, a cura del professionista delegato; che se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario.
- che ogni onere fiscale derivante dalla vendita, e la metà del compenso del delegato alla vendita relativo alla fase di trasferimento della proprietà (o, in presenza di giustificati motivi, un compenso determinato in misura diversa) ai sensi dell'art. 2 co 7 DM 15.10.2015 n. 227 sarà a carico dell'aggiudicatario.
- che per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.
- **Quanto alla vendita con incanto, l'avviso conterrà le indicazioni di cui all'art. 576 c.p.c..**

Pubblicità legale

L'avviso di vendita sarà reso pubblico mediante i seguenti adempimenti:

pubblicizzazione, almeno 45 gg prima della data dell'incanto, della vendita mediante inserzione di un estratto dell'ordinanza di vendita su un quotidiano locale ai sensi dell'art. 490 c.p.c. come modificato dall'art. 52, comma 76 della Legge Finanziaria 2002 e dell'articolo 174 del D.L. 30/06/2003 nr. 196 (ovverossia omettendo l'indicazione delle generalità del debitore nell'avviso di gara), nonché dovrà pubblicizzare per via telematica mediante inserimento dell'avviso della vendita unitamente a copia dell'ordinanza di questo Giudice, della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 173 bis disp. Att. C.p.c. **CON LE FOTO** anche su un sito INTERNET istituzionale autorizzato dal Ministero di Giustizia. Il trattamento dei dati della vendita verrà effettuato attraverso una delle società a ciò abilitate. Il testo di pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

dell'inserzione dovrà contenere l'ubicazione e la tipologia del bene, la superficie in mq., il prezzo base, il giorno e l'ora dell'asta, con indicazione del Giudice, del numero della procedura e del sito INTERNET; saranno invece omessi i dati catastali ed i confini del bene.

1. notificazione, almeno quindici giorni prima della vendita, della la presente ordinanza ai creditori iscritti non comparsi ed ai debitori esegutati.
2. Le disposizioni della Legge n. 47/1985, numero 724794 e D.L. 269/2003 convertito nella Legge 326/2003 dovranno essere ottemperate a cura e spese dell'aggiudicatario secondo le prescrizioni dell'Autorità Amministrativa.
3. Ulteriori informazioni potranno essere assunte presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari di Perugia e presso il sito INTERNET.

Effettuata l'aggiudicazione, versato il saldo prezzo ed emesso il decreto di trasferimento il Delegato proceda al riparto nei seguenti termini:

- chiedi ai creditori -assegnando loro il termine di giorni 30 dalla comunicazione da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata l'invio delle note di precisazioni di credito (comunicando loro che il pagamento avverrà a tramite bonifico e quindi fornendo l'iban del creditore, nonché delle notule per le spese legali e dei documenti giustificativi di eventuali spese in prededuzione (fatture ecc.) con avvertenza che, in caso di mancata produzione delle note di precisazione si farà riferimento al pignoramento o l'atto di intervento; il mancato invio delle notule per spese legali si intenderà come rinuncia alla liquidazione delle stesse; tale adempimento verrà omesso nel caso nel caso in cui le note di precisazione del credito e le notule per le spese legali siano state già depositate in atti e preventivamente liquidate dal GE.

- ricevute tutte le note spese dei legali, le presenti al G.E., con eventuali osservazioni, per la liquidazioni;

- chiedi al Custode, ove nominato, di depositare in Cancelleria e di trasmettere al professionista delegato, entro 15 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento- il rendiconto finale della custodia (se non ancora depositato, e l'istanza di liquidazione del compenso (se non ancora depositata e liquidata).

- chiedi al professionista delegato alla vendita di depositare in Cancelleria e di trasmettere al professionista delegato al progetto di distribuzione, entro 15 gg. dalla comunicazione del presente decreto- l'istanza di liquidazione del compenso (se non ancora depositata e liquidata)

- controlli tutte le spese di procedura sostenute considerando in prededuzione le spese ed il suo compenso per i quali redigerà apposita notula, le spese ed il compenso del Custode, del professionista delegato alla vendita e degli altri ausiliari del giudice;

- decorso il termine concesso ai creditori, predisponga, entro i successivi giorni 30, sia su documento cartaceo sia avvalendosi del programma Tribun Web, il piano di riparto che invierà alle parti ed al debitore, unitamente al rendiconto finale del Custode giudiziario, se nominato, ed alla nota di liquidazione delle sue spese, provvedendo altresì ad eventuali accantonamenti delle somme che spetterebbero ai creditori privi di titolo esecutivo intervenuti dopo il primo marzo 2006 i cui crediti non sono stati riconosciuti dall'esecutato (ex art. 510 cpc), convocando le parti innanzi a sé per l'approvazione del progetto e fissando alla parti un termine congruo per l'invio al Delegato-a mezzo pec di eventuali note di contestazione al piano di riparto;

- ottenuta l'approvazione del piano di riparto, ovvero raggiunto l'accordo sulle contestazioni, il Delegato depositerà telematicamente il piano di riparto approvato dai creditori e il verbale di approvazione unitamente alla stampa del piano redatto su Tribun Web accompagnato da una nota attestante che il piano di riparto riprodotto nel documento cartaceo corrisponde a quello redatto con il programma Tribun Web con l'indicazione della ripartizione degli ulteriori interessi maturati dopo l'approvazione chiederà altresì al G.E. l'autorizzazione ai pagamenti delle singole quote ex art. 598 cpc.

- i pagamenti dovranno avvenire con il sistema Tribun Web e quindi con bonifico bancario, che varrà come quietanza di pagamento,

- in caso di mancata approvazione e mancato accordo sulle contestazioni, il Delegato rimetterà gli atti al G.E. per la fissazione dell'udienza ex art. 512 cpc.

AUTORIZZA

il Delegato a prelevare il fascicolo d'ufficio per prendere ed estrarre copia dei documenti e degli atti necessari all'espletamento dell'incarico per non più di una settimana.

~~NOMINA~~/CONFERMA

quale custode giudiziario di tutti i beni pignorati, in sostituzione del debitore,



CONFERISCE

al custode i seguenti compiti:

- curare l'amministrazione dei beni, provvedendo a segnalare eventuali necessità di urgente manutenzione, incassando, se dovuti, eventuali canoni a carico degli occupanti;
 - intimare tempestiva disdetta di eventuali contratti di locazione o comunque di godimento dei beni, laddove esistenti;
 - accompagnare eventuali interessati all'acquisto a visitare i beni, curando di fissare orari differenziati e adottando ogni più opportuna cautela per evitare un contatto tra i medesimi;
 - fornire ogni utile informazione a eventuali acquirenti in ordine alle modalità della vendita e alle caratteristiche e consistenza del bene, inserendo nelle pubblicità commerciali il proprio recapito telefonico
 - provvedere a dare esecuzione all'ordine di liberazione del bene,
- Detta attività verrà retribuita con fondi a carico della procedura, esclusivamente all'esito della vendita e dell'incasso del prezzo. I creditori procedenti provvederanno a rimborsare o ad anticipare al custode le sole spese vive sostenute o sostenende dal custode nell'esecuzione dell'incarico.

autorizza

Il custode ad accedere all'immobile pignorato, anche al fine di consentire la visita del cespite agli interessati all'acquisto, avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio della Forza Pubblica e di un fabbro.

dispone

che il custode, nello svolgimento dell'incarico, si attenga alle seguenti indicazioni:

- 1) Entro 10 giorni dalla nomina il custode, effettuerà un primo accesso all'immobile pignorato presentandosi con copia del provvedimento di nomina; verificherà quindi se il bene è occupato dal debitore esecutato ovvero da terzi e, in ogni caso, illustrerà quali sono le sue funzioni, in cosa consiste la sua attività e quali sono i doveri dell'occupante;
- Ove l'immobile sia occupato dal debitore e dai suoi familiari, il custode comunicherà agli stessi la data della vendita, se già fissata, ovvero la data dell'udienza in cui sarà pronunciata l'ordinanza di vendita. Il custode giudiziario dovrà altresì far presente al debitore esecutato (consegnandogli un estratto dei punti che seguono), che è ancora possibile evitare la vendita prendendo contatto con tutti i creditori -e non con il solo precedente-proponendo un accordo nel più breve tempo possibile (a tal fine il custode fornisce al debitore il nome di tutti gli avvocati); che è nel suo interesse pervenire a un eventuale accordo nel più breve tempo possibile, e ciò al fine di evitare le ulteriori spese della procedura e in particolare le spese di pubblicità e il progressivo aumento del compenso del custode;
- Se l'immobile risulta occupato da terzi il custode chiede in base a quale titolo occupino il bene e, se esistente, acquisisce contratto di locazione registrato o l'eventuale diverso titolo prodotto. In caso di locazione senza contratto scritto, acquisisce ogni utile elemento in ordine alla data di inizio della occupazione (es. cert. residenza storico, contratti di fornitura di servizi -acqua, luce gas).
- Se emerge l'esistenza di contratto opponibile, il custode verifica quale sia la prossima data di scadenza, provvede a inviare immediatamente a mezzo raccomandata la relativa disdetta, comunica mediante relazione la circostanza al giudice e ai creditori al fine di una eventuale azione giudiziale;
- se non viene esibita alcuna copia o se il contratto non è opponibile, il custode ne dà comunicazione immediata mediante relazione al giudice e ai creditori allegando alla stessa bozza del provvedimento del giudice con l'ordine di liberazione immediata;

In ogni caso il custode comunicherà agli occupanti che essi devono in alcun modo ostacolare o comunque rendere difficoltosa l'attività del custode; che nei giorni preventivamente concordati con il custode l'occupante deve essere in loco per consentire la visita del bene; che deve provvedere al regolare pagamento delle spese condominiali nelle more della procedura; che, in caso di mancata collaborazione o di inadeguata conservazione del bene pignorato, il giudice può disporre l'immediata liberazione dell'immobile; che il giorno dell'aggiudicazione il giudice emetterà comunque provvedimento di liberazione dell'immobile.

Eseguito l'accesso, il custode invia, a mezzo fax, una sintetica comunicazione a tutti i creditori.

In ogni caso il custode accerta, interpellando a tal fine l'amministratore del condominio, l'importo medio annuo delle spese condominiali e l'ammontare delle spese condominiali dovute per l'anno in corso e per quello precedente (trattandosi di spese per le quali rispondono anche gli acquirenti in solido).

Quando necessario, il custode redige bozza del provvedimento di liberazione utilizzando gli schemi reperibili in cancelleria e la sottopone al Giudice.

Emesso il provvedimento di rilascio, il custode provvede a estrarre copia autentica dello stesso e a notificarlo, senza osservanza delle formalità di cui all'art. 605 c.p.c., eventualmente avvalendosi della forza pubblica e nominando ausiliari.

Il custode giudiziario provvede a verificare che la **perizia di stima CON LE FOTO** e l'ordinanza di vendita siano disponibili *on line* sul sito Internet del Tribunale controllando l'esattezza dei dati.

Se individua delle anomalie provvede a segnalarle immediatamente al *provider* con richiesta di tempestivo intervento; In concomitanza con la pubblicazione dell'inserzione su un quotidiano come prescritto nell'ordinanza di vendita, il custode affigge un cartello "VENDESI" presso il portone di ingresso dell'immobile, inserisce alcuni volantini "vendesi" nelle cassette postali del fabbricato in cui si trova il bene e di quelli limitrofi, con la descrizione del bene, con l'indicazione che trattasi di vendita giudiziaria, con il nome e numero di telefono del custode e con tutti gli altri dati normalmente inseriti nell'annuncio, omettendo il nome del debitore. Volantini sono anche lasciati presso esercizi o uffici pubblici della zona.

- 12) Il custode giudiziario, quanto riceve la richiesta fissa la visita entro 15 gg, quando riceve la telefonata di persona interessata, ~~Publicazione ufficiale ad esclusivo personale~~ ~~è vietata ogni~~ ~~ripubblicazione~~ ~~è necessario~~ ~~del~~ ~~ordine~~ ~~a~~ ~~scopo~~ ~~commerciale~~ ~~Aut. Min. Giustizia~~ ~~PDG 21/07/2009~~

notarili e di mediazione e alla circostanza che il bene sarà venduto libero da oneri e -se non sussista titolo opponibile- non occupato; che la liberazione dagli eventuali occupanti senza titolo opponibile verrà eseguita dalla medesima procedura, senza oneri per l'acquirente.

- 13) Il custode deve organizzare le visite all'immobile da parte degli interessati adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che gli stessi possano entrare in contatto tra di loro: pur se nello stesso giorno, le persone devono essere accompagnate a visitare l'immobile a orari differenziati, dal custode, o eventualmente da un suo ausiliario. **Il rispetto di questa regola è essenziale per il corretto funzionamento delle vendite giudiziarie.** Per la stessa ragione il custode non deve rivelare ai richiedenti se vi sono o meno altre persone interessate; né, a maggior ragione fornire i loro nomi;
- 14) In occasione delle visite il custode deve essere in grado di fornire a tutti i richiedenti una copia integrale della perizia di stima, nonché della planimetria e dell'ordinanza di vendita;
- 15) Il custode inoltre fornisce agli interessati ogni informazione utile alla presentazione delle offerte, in particolare, che tale offerta deve essere sottoscritta dai tutti i soggetti a favore dei quali dovrà essere intestato il bene, che l'offerta dovrà essere depositata in busta chiusa entro il giorno precedente la gara, che l'aggiudicazione in sede di gara sarà di regola definitiva, che l'offerta è valida anche se il prezzo offerto è pari al 75% del prezzo base;
- 16) Il custode illustra quali sono i presupposti per fruire delle agevolazioni fiscali e con quali modalità può essere richiesto eventualmente un mutuo.
- 17) Laddove l'immobile non sia stato liberato prima della vendita, il custode provvede a predisporre per tale udienza la bozza di provvedimento di liberazione che, su eventuale richiesta dell'aggiudicatario, il Giudice provvederà a emettere contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di aggiudicazione.

autorizza

Il custode ad accedere all'immobile pignorato, anche al fine di consentire la visita del cespite agli interessati all'acquisto, avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio della Forza Pubblica e di un fabbro; ad estrarre copia del fascicolo dell'esecuzione ed a richiedere alle pubbliche amministrazioni ogni informazione utile allo svolgimento del loro incarico;

- Detta attività verrà retribuita con fondi a carico della procedura, esclusivamente all'esito della vendita e dell'incasso del prezzo.
- I creditori procedenti provvederanno a rimborsare o ad anticipare al custode le sole spese vive sostenute o sostenende dal custode nell'esecuzione dell'incarico.

dispone

Che il creditore procedente versi al **Custode** a titolo di acconto spese future, la somma di euro **300,00** rimborsabili in prededuzione in sede di riparto.

autorizza

Il Custode ad estrarre copia del fascicolo dell'esecuzione ed a richiedere alle pubbliche amministrazioni ogni informazione utile allo svolgimento dell'incarico

dispone

che il professionista nominato Custode entro 10 gg. dalla comunicazione della nomina dovrà comunicare la rinuncia ovvero l'accettazione dell'incarico mediante deposito telematico di un atto contenente la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte nell'art. 51 cpc e, in particolare, di non avere assunto incarichi professionali e di non essere associato, dipendente o affiliato di alcuno studio professionale che si trovi in una delle predette condizioni di incompatibilità.

Si comunichi la presente ordinanza al professionista delegato e al custode.

IL GE


IL CANCELLIERE
Pacifi Sndra


ASTE
GIUDIZIARIE.it


ASTE
GIUDIZIARIE.it


Tribunale di Perugia

- Terza Sezione Civile -

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il Giudice delle Esecuzioni,

Ad integrazione dell'ordinanza di vendita con incanto del compendio immobiliare pignorato già emessa nell'ambito della procedura esecutiva numero 284/13...., non contenente la previsioni di cui all'articolo 41 decreto legislativo numero 385/1993, su istanza del creditore procedente oggi reiterata e stante la modificabilità delle ordinanze del g.e. ex articolo 487 c.p.c. (sino al momento in cui esse non abbiano avuto esecuzione, come nell'ipotesi di specie in cui l'ordinanza di vendita non ha ancora avuto esecuzione attraverso l'aggiudicazione dell'immobile), dispone che:

1) L'istituto bancario che ha concesso finanziamento fondiario dovrà quantificare il credito comprensivo di capitale, interessi e spese entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva.

2) L'aggiudicatario, entro 120 giorni dall'aggiudicazione definitiva, dovrà pagare, dedotta la cauzione, a mezzo bonifico bancario, direttamente all'istituto che ha concesso il credito fondiario, il prezzo fino a integrale soddisfazione dei crediti per capitale, interessi e spese garantiti dall'ipoteca di primo grado e depositare la relativa quietanza in cancelleria e l'eventuale residuo sul conto accesso alla procedura c/o Unicredit - C.so Vannucci - mediante versamento di assegno circolare n.t. intestato a Esecuzione Immobiliare n. 284/13 RGE Tribunale di Perugia, nel medesimo termine, a pena di decadenza e perdita della cauzione, a meno che l'aggiudicatario medesimo non intenda subentrare nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato assumendosi i relativi obblighi (articolo 41 comma 4 e 5 del decreto legislativo 01.09.1993 numero 385).

Tali clausole aggiuntive devono essere contenute nell'avviso di vendita da pubblicizzare a norma dell'articolo 490 c.p.c. nei modi e nei termini stabiliti in ordinanza.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità dell'incanto previste nell'ordinanza di vendita già emessa.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

IL CANCELLIERE
(Sandra Mazzini)

IL G.E.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it